



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 11675/2015 RGL pendente
tra

CERDANA MARY JEAN

e

MAZCA SERVIZI S.R.L.

sciogliendo la riserva assunta in data 28.1.2016 così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 26.10.2015, **CERDANA MARY JEAN** ha convenuto in giudizio **MAZCA SERVIZI S.R.L.** per l'accertamento della nullità, illegittimità o comunque inefficacia del licenziamento del 2/3/2015 e la condanna della convenuta a reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data di messa a disposizione della prestazione lavorativa all'effettivo ripristino del rapporto; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituita in giudizio **MAZCA SERVIZI S.R.L.** contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

CERDANA MARY JEAN ha lavorato per **MAZCA SERVIZI S.R.L.** dal 21/6/07 al 12/3/15, quale operaio addetto alle pulizie, inquadrata al secondo livello C.C.N.L. multiservizi, addetta presso i vari appalti della convenuta, da ultimo presso l'appalto Eurisko; con lettera del 2.3.15 la società comunicava alla lavoratrice di non aver avuto alcuna informazione dal proprio committente circa il rinnovo dell'appalto e che, in difetto di detto rinnovo, il rapporto di lavoro con la società sarebbe cessato il successivo 12/3/15.

Tanto premesso si osserva quanto segue.





Deve innanzitutto evidenziarsi che è assolutamente pacifica in causa la perdita dell'appalto del cliente [REDACTED]; il fatto che nella lettera di recesso si evidenziasse come il cliente non avesse ancora manifestato l'intenzione di avvalersi ulteriormente dei servizi della società non rende, per il sol fatto che la formula utilizzata non è definitiva, illegittimo il licenziamento.

Ciò che invece parte ricorrente ha contestato è la mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di repêchage.

È stata disposta quindi attività istruttoria in quanto [REDACTED] si è offerta di dimostrare l'impossibilità di utilmente ricollocare la lavoratrice anche negli appalti di cui successivamente diveniva aggiudicataria in quanto obbligata per legge a riassorbire la forza lavoro già alle dipendenze dell'appaltatore precedente; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono [REDACTED] nata a Milano il 22.9.1976 residente in Milano viale Umbria 24, impiegata, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro per la convenuta dal maggio 2007 con mansioni attualmente di responsabile personale;

confermo che la ricorrente era addetta all'appalto [REDACTED], cessato il 12 marzo 2015;

all'appalto erano addette una decina di dipendenti;

alcuni dipendenti erano peraltro già impiegati in altri appalti e non sono stati licenziati mentre la ricorrente era adibita in via esclusiva sull'appalto [REDACTED];

l'appalto [REDACTED] risale all'1.3.15, [REDACTED] sono successivi, non ricordo se risalgono ad aprile o maggio 2015;

preciso che per questi 3 siti abbiamo applicato l'art. 4 e contattato le società che gestivano in precedenza il servizio e assorbito tutta la relativa forza lavoro;

al di là del personale assorbito, da marzo 2015 abbiamo assunto dei dipendenti, la maggior parte a tempo determinato salvo 2 dipendenti collocati obbligatoriamente assunti a tempo indeterminato.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono [REDACTED] nata a Sesto San Giovanni il 29.3.1976 residente in Sesto San Giovanni via Vito La Fratta 46, lavoro presso Assolombarda nell'area sindacale, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

[REDACTED] è associata con Assolombarda e da noi assistita;

nel caso di passaggi di appalto la convenuta comunica a noi la cessazione o il subentro nell'appalto e noi ex art. 4 CCNL Pulizia comunichiamo alle OOSS la cessazione o il subentro nell'appalto;

mi ricordo vagamente dell'appalto [REDACTED] non nel dettaglio;

non mi ricordo degli appalti [REDACTED]

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono [REDACTED] nato a Sesto San Giovanni il 16.2.1962 residente in Oreno di Vimercate via Pacinotti 4, imprenditore, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

la mia impresa si chiama impresa di [REDACTED]

abbiamo lavorato nell'appalto [REDACTED] presso la nuova sede in via Tortona 33, in precedenza via Vigna;

ignoro se siamo subentrati nell'ambito di una procedura di cambio appalto;







quanto categoria protetta, quanto semmai per il diverso livello di inquadramento (impiegato) rispetto alla categoria di appartenenza della ricorrente (operaia).

[REDACTED] quanto alle altre assunzioni a termine (tutte estranee ai fenomeni di successione dell'appalto sopra richiamati) ha evidenziato che le stesse non potrebbero essere in questa sede valorizzate in quanto prive del connotato della stabilità, l'unico che comporterebbe in capo al datore di lavoro di valutare la possibilità di offrire il posto di lavoro al dipendente quale alternativa al licenziamento.

Tale tesi non è condivisibile.

Difatti, ad avviso del giudicante, non vi sono ragioni per escludere la rilevanza di un'assunzione a tempo determinato dal novero delle posizioni di lavoro (evidentemente fungibili, libere e disponibili) che il datore di lavoro deve necessariamente offrire al dipendente licenziando quale misura di ricollocamento.

Trattasi, difatti, pur sempre di posizioni lavorative senza dubbio idonee (quantomeno) a procrastinare l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, e in ogni caso, a garantire al dipendente la possibilità che nelle more (soprattutto nell'ambito di un contesto organizzativo particolarmente dinamico quale quello di [REDACTED]) possano comunque presentarsi ulteriori occasioni lavorative.

Il caso di specie è, in tal senso, assolutamente emblematico.

Difatti, nell'ambito del licenziamento della ricorrente (intimato con lettera del 2/3/15 con decorrenza 12/3/15) è documentalmente riconosciuto dalla stessa parte convenuta che, in nella stessa data del 2/3/15, veniva assunta a termine [REDACTED] con un contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali con decorrenza dal 4/3/15 della durata di sei mesi, per svolgere mansioni fungibili a quelle della ricorrente.

Se si considera che nei mesi successivi la società assumeva a termine un significativo numero di risorse (per quanto documentato dalla convenuta, fino al mese di settembre 2015) risulta obiettivamente pretestuoso escludere che [REDACTED] potesse offrire alla lavoratrice (non già la conversione del rapporto a tempo indeterminato in un rapporto a termine) bensì il trasferimento dall'appalto cessato presso un altro appalto, e ciò anche se, in ipotesi, cessate le necessità che avevano giustificato l'assunzione di altra risorsa a termine, si fossero create le condizioni per interrompere il rapporto di lavoro di [REDACTED].





Infatti ciò che rileva nel presente giudizio è l'evidenza che, contestualmente al licenziamento di [REDACTED], avesse la possibilità di destinarla a svolgere la medesima attività lavorativa presso altro appalto.

Per quanto detto, deve senza dubbio ravvisarsi l'illegittimità del licenziamento della ricorrente per intervenuta violazione dell'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro.

Nondimeno non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui in tale ipotesi dovrebbe ravvisarsi un'ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento che, in forza delle previsioni dell'articolo 18, commi 7 e 4, darebbe diritto alla reintegrazione.

Al contrario, si è già visto che, nel caso di specie, la ragione posta a base del licenziamento di [REDACTED] (ovvero la cessazione dell'appalto [REDACTED] ove la lavoratrice era adibita in via esclusiva) è risultata fondata e non già pretestuosa.

In tale ipotesi, quindi, ricorrono, ad avviso del giudicante, le condizioni di cui all'articolo 18, comma 5, L. 300/70.

Pertanto il rapporto di lavoro di [REDACTED] va dichiarato risolto alla data del 12/3/15 con diritto della lavoratrice a una indennità risarcitoria determinata, secondo la previsione normativa, tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.

Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi la rilevante anzianità di servizio della ricorrente (poco meno di 8 anni) e il rilevante numero di dipendenti della società convenuta, in uno con le significative dimensioni dell'attività economica della stessa.

Pertanto si ritiene congruo riconoscere alla ricorrente 18 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari a € 369,84 come allegato e non contestato), con la conseguenza che [REDACTED] va condannata a corrispondere a [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di € 6657,12, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

PQM

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da [REDACTED] a [REDACTED]





MARY JEAN in data 12/3/15 e, visto l'articolo 18, comma 5, L. 300/70, dichiara risolto tra le parti il rapporto di lavoro in tale data e condanna NAZCA SERVIZI SRL a risarcire a CERDANA MARY JEAN il danno per complessivi € 6657,12, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;

condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si comunichi.

Milano, 29/1/2016

Il Giudice
Tullio Perillo

